

**Nel caso di specie l'incameramento dell'anticipo è impropriamente ricollegato alla revoca dell'ordinazione *rectius* revoca dell'accettazione della proposta di vendita. Siffatta condizione denuncia un profilo di vessatorietà ex Art. 33 lett. e) del Codice del Consumo, in quanto consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto revocando la propria accettazione, senza prevedere il medesimo diritto a favore del consumatore nel caso in cui sia il venditore a non concludere il contratto.**

Per intendere l'istituto civilistico della revoca occorre richiamare l'art. 1328 c.c. in cui si prevede espressamente: *“La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione”*.

**A ben vedere l'art. 1328 c.c. non solo non prevede alcun obbligo di indennizzo a carico dell'acquirente che abbia revocato l'accettazione, ma stabilisce altresì che siffatto obbligo sorga in capo al proponente nel caso in cui sia egli stesso a revocare la proposta e l'accettante abbia già intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca.**

## Art. 2 Prezzi

***I prezzi di listino al pubblico sono per contanti al netto di ogni spesa accessoria o per merce franco fabbrica, salvo aumenti al momento della consegna (a carico del cliente).***

Dalla lettura dell'articolo in esame si rileva:

- **L'USO DI UNA TERMINOLOGIA CHE DISORIENTA L'ACQUIRENTE NELLA DETERMINAZIONE ESATTA DELLA PRESTAZIONE A SUO CARICO: IL PAGAMENTO DEL PREZZO.**

Proviamo a vestire i panni del cliente interessato all'acquisto. Probabilmente si chiederebbe quali siano le **“spese accessorie”**, formula aleatoria che potrebbe giustificare qualsiasi aumento di prezzo, qual è l'entità delle spese per **“merce franco fabbrica”** (incoterm ex-works)?

**La prestazione a carico dell'acquirente è evidentemente indeterminata oltre che indeterminabile.**

Come trascurare poi la previsione in chiusura della clausola in esame *“salvo aumenti al momento della consegna”* (a carico del cliente). Ci limitiamo al riguardo, a richiamare l'art. 33 del Codice del Consumo che presume, salvo prova contraria, la vessatorietà delle clausole che consentano al venditore di: n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o) aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

## Art. 3 Consegne

***La consegna della merce è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore, salvo che sia diversamente convenuto.***

***La consegna avviene entro il termine indicato dal Venditore al momento della compravendita; operando come giustificativi di eventuali ritardi, oltre ai casi di forza maggiore, agitazioni sindacali, sospensione nei trasporti, deficienze di energia, incendi, infortuni, ritardi di produzione, ecc.***

***Per il ritiro del prodotto da parte del compratore presso il negozio del venditore è stabilito un termine di venti giorni dalla sua messa a disposizione.***

***In caso di mancato ritiro entro tale termine il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del Compratore, acquisendo l'anticipo versato a titolo di indennità.***

***In ogni altro caso di mancata esecuzione, il contratto si intende risolto, e il venditore non potrà essere tenuto che alla restituzione delle somme ricevute, comunque infruttifere, escluso ogni risarcimento di danni.***

In commento all'articolo in esame si rileva:

- la previsione di una serie di ipotesi, non tassativamente predeterminate ed ulteriori rispetto ai casi di forza maggiore, nelle quali sarebbe comunque esclusa ogni responsabilità del venditore per ritardo nella consegna: disposizione indiscutibilmente riconducibile entro l'alveo dell'art. 33 Codice del consumo lett. b) in virtù del quale si presume la vessatorietà della clausola che consente di *“escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempi-*